



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

**Ordinanza sindacale**  
**n.456 del 07.05.2026**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di piazza Enrico De Nicola n. 95. ID. N° 425/26 C.**

**IL SINDACO**

**Premesso che** la diffida del Servizio Protezione Civile del 24/04/2026 E1066/2026/0009, per il fabbricato in oggetto, ha constatato: *"crollo della facciata e di parte delle strutture orizzontali e verticali dell'edificio in muratura non abitato ed in stato di abbandono, di quattro livelli fuori terra, con accesso dal civico 92/93 di Piazza Enrico De Nicola. Il crollo ha interessato la sede stradale in Piazza Enrico De Nicola tra i civici 95 e 89 e in Via Siniscalchi altezza civico 20. L'edificio già era sottoposto ad Ordinanza Sindacale di messa in sicurezza ed a non praticare. In adiacenza al fabbricato dissestato di Piazza Enrico De Nicola, civico 92/93, gli edifici coinvolti risultano essere: 1) L'edificio con accesso da Via Siniscalchi civico 20, di cinque livelli fuori terra, già oggetto di diffida ad horas a non praticare e far praticare gli interni dello stesso per rischio crollo.*

*2) L'edificio, con accesso da Piazza Enrico De Nicola civico 95 e con terranei con accesso dal retrostante lato in Vico Dattero civici 12 e 13, di quattro livelli fuori terra che presenta quadri fessurativi diffusi sulle murature della facciata in adiacenza al fabbricato crollato. 3) L'edificio con accesso dal civico 98 di Piazza Enrico De Nicola, un fabbricato in muratura portante di cinque livelli fuori terra, non ha riportato danni o lesioni a seguito del crollo del fabbricato in oggetto; a seguito di sopralluoghi è emerso un distacco di materiale dal solaio di copertura della rampa di scale del fabbricato, che necessita della messa in sicurezza da parte dei proprietari. 4) L'edificio con accesso dal civico 89 di Piazza Enrico De Nicola, un fabbricato in muratura portante di sei livelli fuori terra e sito a fronte del crollo, non ha riportato danni ed è esposto, per la facciata su Via Siniscalchi, a rischio caduta calcinacci dai fabbricati dissestati a fronte; Personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del Comune di Napoli hanno eseguito un sopralluogo anche presso l'edificio Vico Dattero civico 15, posto alle spalle ed in adiacenza all'edificio crollato. A seguito del sopralluogo l'edificio è stato dichiarato inagibile, a scopo precauzionale e per rischio esterno, ad eccezione dell'unità immobiliare sita al primo piano, escluso il locale posto sul lato retrostante del soppalco con affaccio sul cortile retrostante al fabbricato crollato, e dell'unità immobiliare sita al secondo piano. Sono inagibili le unità immobiliari poste al terzo piano in Vico Dattero civico 15 in adiacenza al fabbricato crollato".*

**Rilevato che** agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

**Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

## ORDINA

### A omissis.

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" l'intero edificio. compresi i locali a piano terra con accesso da Vico Dattero civici 12 e 13, e le aree circostanti esposte al pericolo di crollo;
- di eseguire una verifica strutturale dell'intero edificio con l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza necessari;
- di eseguire un monitoraggio dei quadri fessurativi rilevati;
- di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento Edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

### Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;

- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*